CONCERNENTE CESSIONE AL MUNICIPIO DI NAPOLI DEL FABBRICATO DETTO DELLA MADDALENA AI CRISTALLINI

Art. 3

Gli atti di cessione o di concessione, richiesti per l'attuazione della presente legge, saranno esenti da qualunque tassa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti. F. Cocco-Ortu.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Versione in vigore dal 6 agosto 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente cessione al Municipio di Napoli del fabbricato detto della Maddalena ai Cristallini
Estremi	Legge 7 luglio 1901, n. 342
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1901

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-cessione-al-municipio-di-napoli-del-fabbricato-detto/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it